

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI
ASSIMILABILI - PERICOLOSI

Allegato alla Deliberazione
di ~~C.C.~~ N.º 141
~~G.M.~~
del 21.06.1989

Il Segretario Generale
(Auriemma Dr. Vincenzo)

F.to: Auriemma



SOMMARIO

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....pag.	1
Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento..pag.	1
Art. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento.....pag.	2
Art. 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti.....pag.	2
Art. 5 - Attività di competenza del Comune.....pag.	2
Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili.....pag.	3
Art. 7 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.....pag.	3
Art. 8 - Rifiuti urbani.....pag.	3
Art. 9 - Rifiuti speciali.....pag.	5
Art. 10 - Criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....pag.	5
Art. 11 - Rifiuti speciali tossico-nocivi.....pag.	6

TITOLO II - Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e assimilabili

Art. 12 - Conferimento dei rifiuti.....pag.	7
Art. 13 - Conferimento dei rifiuti urbani interni ingombranti.....pag.	7
Art. 14 - Conferimento differenziato dei materiali destinati al recupero.....pag.	7
Art. 15 - Raccolta rifiuti.....pag.	8
Art. 16 - Trasporto dei rifiuti.....pag.	8
Art. 17 - Trattamento dei rifiuti.....pag.	9

TITOLO III - Norme relative ai rifiuti urbani pericolosi

Art. 18 - Conferimento.....pag.	10
Art. 19 - Obbligo di conferimento dei detentori.....pag.	10
Art. 20 - Raccolta e stoccaggio.....pag.	11
Art. 21 - Smaltimento definitivo.....pag.	11

TITOLO IV - Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 22 - Definizione.....pag.	12
Art. 23 - Raccolta , trattamento e spazzamento.....pag.	12
Art. 24 - Contenitori porta rifiuti.....pag.	12

Art. 25 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.....	pag. 13
Art. 26 - Pulizia dei terreni non edificati.....	pag. 13
Art. 27 - Pulizia dei mercati.....	pag. 13
Art. 28 - Aree occupate da esercizi pubblici.....	pag. 14
Art. 29 - Carico e scarico di merci e materiali.....	pag. 14
Art. 30 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti.....	pag. 14
Art. 31 - Asporto di scarichi abusivi.....	pag. 15
Art. 32 - Sgombero della neve.....	pag. 15
Art. 33 - Rifiuti da attività edilizie.....	pag. 15
Art. 34 - Aree di soste per nomadi.....	pag. 15

TITOLO V - Divieti - Controlli - Sanzioni

Art. 35 - Divieti.....	pag. 17
Art. 36 - Controlli.....	pag. 18
Art. 37 - Sanzioni.....	pag. 18

TITOLO VI - Disposizioni finali

Art. 38 - Assunzione del servizio.....	pag. 19
Art. 39 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	pag. 19
Art. 40 - Efficacia del presente regolamento.....	pag. 19

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, così come definiti al successivo articolo 4, nel territorio del Comune di Ovada facente parte del Consorzio di smaltimento Rifiuti Solidi "Ovadese - Valle Scrivia".

Viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/82 dell'art. 3 della Legge 441/87 ed in riferimento alla circolare del Presidente della G.R. della Regione Piemonte N. 10/ECO del 27 luglio 1988.-

ART. 2

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.-

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.-

ART. 3

RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
 - materiali fecali;
 - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, N. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
- f) agli esplosivi.-

ART. 4

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- URBANI
- SPECIALI
- SPECIALI TOSSICO NOCIVI

ART. 5

ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono direttamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e (trattamento) dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- i rifiuti della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;
- altri rifiuti dichiarati assimilabili a quelli urbani con

deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 84.

Detta attività viene svolta dal Comune mediante _____
come previsto dall'art.8 del D.P.R. N. 915/82.-

ART. 6

ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.-

ART. 7

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.-

ART. 8

RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:

- 1) Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.). Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche;
- 2) Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti civili in genere,

- nonchè dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili);
- 3) Rifiuti esterni cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi o dei fossi;
- 4) Rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915 del 1982 e precisamente:

a) Batterie e pile.

Si devono intendere come "batterie e pile" le comuni batterie e pile di uso domestico (per orologi, sveglie, radio, registratori, giocattoli, bilance); non rientrano in tale categoria gli accumulatori per autoveicoli o veicoli a motore o di uso industriale. Le batterie e le pile rientranti nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi sono sia del tipo a "bottone" che del tipo a "stilo" o similari.

b) Prodotti farmaceutici

Si considerano in questa categoria solo i farmaci (medicinali) scaduti o non più utilizzati da utenze domestiche.

Rientrano in tale categorie anche gli aghi e le siringhe abbandonati in luoghi pubblici o con accesso al pubblico.

Non rientrano in questa categoria:

- 1- le giacenze di farmaci nelle farmacie, nei magazzini, presso grossisti e/o attività commerciali;
- 2- i farmaci derivanti da strutture sanitarie pubbliche e private (ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici e dentistici);
- 3- i farmaci provenienti da industrie farmaceutiche o dagli insediamenti in cui vengono prodotti.

c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"

Si tratta di prodotti confezionati secondo la normativa in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi:

- facilmente infiammabili: simbolo con una fiamma stampata in nero su sfondo giallo-arancione (corrispondente al tipo "F");
- tossico: simbolo con un teschio su tibie incrociate stampato in nero su fondo giallo-arancione (corrispondente al tipo "T").

Si tratta di prodotti e relativi contenitori solo di origine domestica quali ad esempio:

- preparati a base di alcool etilico
- diluenti
- smacchiatori
- solventi
- cere
- vernici
- smalti
- alcuni presidi sanitari (diserbanti, pesticidi, antiparassitari).

Sarà da considerare come tossico e/o infiammabile ogni altro prodotto etichettato come tale dai successivi aggiornamenti della normativa statale di settore.-

ART. 9

RIFIUTI SPECIALI

Per rifiuti speciali si intendono:

- 1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti.-

ART. 10

CRITERI PER L'ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

I residui derivanti da attività agricola, artigianale, commerciale e di servizi sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani, qualora abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo alla lettera a) del punto 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e semprechè siano prodotti in quantità tale da essere

normalmente utilizzati nel periodico e ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani od ingombranti.

In mancanza di tale compatibilità i rifiuti predetti sono considerati a tutti gli effetti rifiuti speciali.

Sono pure considerati assimilabili ai rifiuti quelli provenienti da ospedali, case di cura e affini, sia pubblici che privati, ad eccezione di quelli prodotti nelle sale operatorie, di medicazione, di degenza e nei laboratori biologici, nonchè di tutti quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica.

ART. 11

RIFIUTI SPECIALI TOSSICO NOCIVI

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.-

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILABILI

ART. 12

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal servizio stesso.

Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e non ingombranti ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio che saranno opportunamente resi noti agli utenti.-

ART. 13

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

Di norma i rifiuti di cui al punto 2) dell'art. 8 del presente regolamento non sono conferiti mediante normali sistemi di raccolta nè possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento e l'asportazione di detti rifiuti avrà luogo secondo modalità dettate da apposita ordinanza del Sindaco, la quale dovrà contenere:

- collocazione del materiale,
- la periodicità della raccolta,
- le modalità del ritiro.

NB/ (PREDISPORRE ORDINANZA)

ART. 14

CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei

materiali stabilendo le relative modalità.

Il Comune invita i cittadini a conferire i rifiuti urbani pericolosi negli appositi contenitori collocati presso i rivenditori abituali dei prodotti che danno origine ai rifiuti - (pile - prodotti farmaceutici - tossico/nocivi).

Tale invito, va esteso anche ai rifiuti considerati ordinari (vetro - carta - lattine), ad utilizzare le apposite campane di raccolta:

- VERDI: vetro
- AZZURRE: lattine
- GIALLE: carta

E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.-

ART. 15

RACCOLTA DEI RIFIUTI

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura od impianto.

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato dal Comune entro il perimetro stabilito con delibera del Consiglio Comunale.

Detto perimetro si intende esteso a tutti gli utenti compresi nel perimetro stesso attraverso il sistema deliberato dal Consiglio Comunale.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non ammette eccezione alcuna.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono stabilite con ordinanza del Sindaco d'intesa con il responsabile del servizio, in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore

NB/ (PREDISPORRE ORDINANZA)

ART. 16

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art.

2 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti sul territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.-

ART. 17

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati a sensi del D.P.R. n. 915/1982.-

TITOLO III

NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

ART. 18

CONFERIMENTO

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4) dell'art. 8 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale, in appositi contenitori efficienti ed aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.-

ART. 19

OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DETENTORI

E' fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque ne faccia commercio o le detenga. Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti ed in particolare batterie, pile al nickel/cadmio ed al mercurio e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori o nei locali prestabiliti con ordinanza sindacale.

Le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con simboli "T" o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato da parte di tutti coloro che ne facciano commercio, dalle utenze artigianali, agricole e di servizi che li usano abitualmente e dei privati che si disfino di quantitativi eccedenti i Kg. 5 di prodotti non utilizzati.

Le sostanze farmaceutiche e i reattivi usati nei laboratori medici saranno conferiti separatamente soltanto da esercizi commerciali o da laboratori registrati qualora i quantitativi conferiti superino i 100 Kg./anno.

Le modalità per la raccolta separata dei predetti rifiuti urbani pericolosi da parte dei detentori e la periodicità del loro conferimento al servizio pubblico saranno stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Tutti coloro che detengono per commercio i prodotti di cui ai commi 1°, 2° e 3° del presente articolo devono comunicare tale loro attività al gestore del servizio pubblico entro il termine di _____ indicando cognome, nome o ditta ed indirizzo dove è svolta l'attività relativa a detti rifiuti pericolosi.

ART. 20

RACCOLTA E STOCCAGGIO

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, con la periodicità stabilita nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo precedente.

Detti rifiuti così raccolti saranno accumulati, distintamente per ogni tipo, in locali idonei prestabiliti previa apposita etichettatura contenente l'indicazione del giorno e del luogo di raccolta, al fine del controllo del periodo di accumulo provvisorio consentito.

ART. 21

SMALTIMENTO DEFINITIVO

Trascorso il periodo di accumulo, i rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 22

DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

ART. 23

RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro definito con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotto sulle rive del mare, dei laghi, dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 24

CONTENITORI PORTA RIFIUTI

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.-

ART. 25

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

Le aree e i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.-

ART. 26

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari i locatori conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.-

ART. 27

PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi cestini predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.-

ART. 28

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.-

ART. 29

CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporti di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.-

ART. 30

SERVIZI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

Sono di competenza del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
- diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- espurgo dei pozzetti stradali e caditoie
- defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

Con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.-

ART. 31

ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno a indentificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.-

ART. 32

SGOMBERO DELLA NEVE

In caso di nevicata il servizio pubblico raccolta rifiuti provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.-

ART. 33

RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.-

ART. 34

AREE DI SOSTE PER NOMADI

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.-

TITOLO V

DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

ART. 35

DIVIETI

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico a sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
- 2) E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizio comunali di smaltimento dei rifiuti.
- 3) E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta.
- 4) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 5) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso.
- 6) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.
- 7) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 9) E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.
- 10) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli artt. 18 e 19.
- 11) E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
- 12) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.
- 13) E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta vetro.
- 14) E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
- 15) E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione

- con la gestione del servizio.
- 1 6) E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilabili ai rifiuti urbani.
- 1 7) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce; pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.-

ART. 36

CONTROLLI

A sensi dell'art. 104, comma 2°, del D.P.R. 24 luglio 1977 N. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 le Provincie sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.-

ART. 37

SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 24 e seguenti o specifiche norme regionali.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. n. 915/1982.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.-

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38

ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Ovada assume, con diritto di privativa, previa autorizzazione regionale di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

Per l'espletamento del servizio è dovuta una tariffa che viene fissata annualmente dal Consiglio Comunale.-

ART. 39

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

ART. 40

EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.-